

(N. 1724-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1957

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria concluso a Roma il 23 gennaio 1956 ed i relativi Allegato e Processo verbale regolano essenzialmente i seguenti punti:

I. — *Servizi* (Allegato): diritto reciproco di traffico diretto fra i due Paesi, divieto di cabotaggio nel territorio dell'altro Paese, uso di due scali da parte dell'Austria in Italia e di uno scalo da parte dell'Italia in Austria (all'Italia non interessa, in Austria, che il solo scalo di Vienna) e diritto, soltanto per l'Italia, di uno scalo intermedio in un terzo Stato;

II. — *Tariffe* (Art. 3): concordate fra le compagnie di navigazione aerea dei due Paesi, ispirandosi alle decisioni dell'Associazione internazionale trasporti aerei e tenendo conto, entro limiti ragionevoli, delle spese di esercizio, della rapidità e del conforto dei servizi, nonchè delle tariffe praticate dalle Compagnie di altri Paesi sugli stessi itinerari. Le tariffe, così stabilite, devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche dei due Paesi;

III. — *Imposizioni* (Art. 4): per la utilizzazione degli aeroporti e sui materiali presi a bordo dall'aeromobile di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro per l'esercizio dei servizi previsti: trattamento non meno favorevole di quello applicato alle imprese nazionali od a quelle dello Stato più favorito;

IV. — *Licenze di navigabilità e patenti di conducenti* (Art. 5): validità reciproca per quelle concesse ai nazionali o ai cittadini di Stati terzi;

V. — *Leggi e regolamenti di navigazione aerea* (Art. 6): validità reciproca della norma territoriale.

Sono previste consultazioni fra le Autorità aeronautiche dei due Paesi per la migliore applicazione dei principi stabiliti nell'Accordo e per la concessione di più ampi diritti per il traffico da e per terzi Paesi.

L'Accordo è in armonia con i termini consuetudinari per accordi del genere fra Paesi membri dell'Organizzazione aviazione civile internazionale.

Si conclude esprimendo il pensiero che l'Accordo meriti i vostri suffragi.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma il 23 gennaio 1956, con Annesso e Processo Verbale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente con Annesso e Processo Verbale a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 12 dell'Accordo stesso.